

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI VIGILANZA DEL VICARIATO DI ROMA

Art. 1

(Istituzione della Commissione)

§ 1. In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem*, è istituita la Commissione Indipendente di Vigilanza quale organo di controllo interno del Vicariato di Roma e degli Enti e Amministrazioni ad esso collegate, ivi comprese quelle soggette al potere di indirizzo o di controllo del Vicariato.

§ 2. La Commissione di cui al § 1 è nominata dal Santo Padre per la durata di un biennio ed è costituita da tre membri, di attestata competenza legale, civile e canonica, finanziaria e amministrativa. I singoli membri potranno essere riconfermati per un solo altro mandato, anche consecutivo.

Art. 2

(Compiti e funzioni)

§ 1. La Commissione Indipendente di Vigilanza verifica il retto funzionamento degli Uffici e dei Tribunali, l'andamento amministrativo, economico e di lavoro del Vicariato e della Diocesi di Roma.

§ 2. In particolare, la Commissione:

- a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sullo stato patrimoniale ed economico, e la prescritta documentazione a corredo, anche con riferimento ai rapporti bancari o con intermediari finanziari, del Vicariato e della Diocesi di Roma;
- b) verifica la regolarità e l'andamento dei rapporti di lavoro, a qualunque titolo prestati, e degli incarichi di collaborazione, anche con riferimento alle modalità di selezione o di conferimento;
- c) verifica la corretta gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- d) verifica la correttezza e la trasparenza delle procedure di stipula dei contratti, la congruità dei corrispettivi a tal fine pattuiti e la regolarità dei rapporti contrattuali;
- e) verifica che la gestione del contenzioso con soggetti terzi avvenga nel miglior interesse del Vicariato, anche con riferimento al conferimento degli incarichi professionali per la tutela legale;
- f) verifica che gli affari di competenza degli uffici siano svolti con tempestività, diligenza ed in assenza di conflitti di interesse;
- g) compie tutte le verifiche amministrative necessarie ad accertare l'esistenza di eventuali danni al patrimonio del Vicariato e della Diocesi di Roma; assume altresì ogni iniziativa di carattere amministrativo utile a prevenire danni all'integrità patrimoniale; informa tempestivamente le Autorità vaticane competenti qualora le verifiche evidenzino il pericolo di danni o ne comprovino l'esistenza.

§ 3. La Commissione, su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo 1, può esprimere pareri utili ad assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e delle relazioni finanziarie, e la buona gestione amministrativa in generale, nonché la prevenzione dell'insorgenza di controversie.

Art. 3

(Regole di funzionamento)

- § 1. I membri della Commissione, all'atto della nomina, comunicano per iscritto, contestualmente all'accettazione, l'assenza di conflitti d'interesse.
- § 2. Per le decisioni da prendere la Commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti.
- § 3. La Commissione si insedia entro 15 giorni dalla nomina dei suoi componenti e, alla prima riunione, elegge un Presidente che ne dirige i lavori ed un Segretario che redige e cura la raccolta dei verbali e delle relazioni. Il Presidente dura in carica un anno e, in caso di impedimento, è sostituito dal membro più anziano di età.
- § 4. Nella prima riunione di ciascun anno, la Commissione approva il documento programmatico delle attività di vigilanza e di controllo, recante l'indicazione delle priorità e dei criteri di ripartizione del lavoro, nel rispetto delle competenze professionali dei suoi membri.
- § 5. Nel mese di novembre di ogni anno, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la relazione annuale da presentare al Santo Padre, tramite l'Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.
- § 6. Ciascun membro della Commissione esercita l'attività di controllo e di vigilanza in autonomia, secondo le proprie competenze professionali e riferisce alla Commissione, anche in vista della relazione al Santo Padre, in occasione delle riunioni che sono convocate dal Presidente con cadenza almeno mensile.
- § 7. Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e, preferibilmente, nel rispetto delle priorità indicate nel documento programmatico di cui al § 4 del presente articolo, ciascun membro può chiedere agli Uffici od Enti di cui all'articolo 1 § 1, informazioni, relazioni o l'esibizione di documenti ed atti che ritenga necessari; può altresì disporre audizioni.
- § 8. Per l'acquisizione della documentazione necessaria e per una efficace interlocuzione con gli Uffici e con gli Enti di cui all'articolo 1 § 1, il Vicegerente assicura la massima collaborazione.
- § 9. Nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza di cui al presente Regolamento, i membri della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio e ad operare con diligenza, operosità, e correttezza, assicurando la massima collaborazione reciproca.

Art. 4

(Sede della Commissione e uffici di supporto)

- § 1. La Commissione Indipendente di Vigilanza ha sede in Roma, presso il Palazzo del Laterano.
- § 2. Sarà cura del Vicegerente istituire una segreteria di supporto alle attività della Commissione.

Art. 5

(Trattamento economico dei membri della Commissione)

Ai membri della Commissione, tenuto conto del servizio ecclesiale richiesto e della non esclusività del lavoro svolto, spetta un compenso annuo onnicomprensivo pari a euro seimila per ciascun membro, da corrispondere con cadenza semestrale.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° novembre 2024.

Roma, San Giovanni in Laterano, 22 ottobre 2024

Memoria di San Giovanni Paolo II